

BOZZA SCHEMA CONTRATTO

"EVENTO DI COMUNICAZIONE ESTERNA 2011"

"La G....per i Giovani"

Contratto di sponsorizzazione

Addi nella sede della ASL ROMA G via Tiburtina 22/ A Tivoli (Roma) 00019
.....avanti a me..... autorizzato a stipulare atti in favore della
Azienda

Tra le parti

- Asl Roma g
- e la

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - DIRITTO DELLO SPONSOR .

Lo sponsor con la sottoscrizione del presente contratto avrà diritto ad avere sul materiale da distribuire presso la manifestazione (brochure, depliant , gadgts ed altro materiale di carattere informativo e pubblicitario di interesse per i partecipanti all'evento fieristico) la riproduzione del logo e/o indicazione ragione sociale dello sponsor;
- indicazione del logo negli atti e documenti aziendali che verranno poi pubblicati sul sito aziendale ;
-indicazione del logo dello sponsor sugli inviti che verranno spediti a tutti gli operatori del settore sanitario ;

"EVENTO DI COMUNICAZIONE ESTERNA 2011"

"La G....per i Giovani"

Contratto di sponsorizzazione



Lo sponsor avrà diritto altresì di diffondere le iniziative intraprese in relazione alle realizzazioni di cui al presente contratto per le proprie finalità promozionali, anche associando l'immagine della ASL Roma g e nel rispetto delle finalità del Bando.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO DELLA SPONSORIZZAZIONE

Il presente contratto viene stipulato per la realizzazione dell'evento pertanto avrà scadenza il 20 Gennaio 2012 ossia un mese dopo la data dell'evento .

Esso potrà essere revocato dalla ASL ROMA G nel caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte dello sponsor, accertate e notificate secondo le procedure .

Lo sponsor potrà per contro recedere dal contratto in caso di accertata riduzione limitazione o impedimento ad utilizzare lo spazio pubblicitario nei modi previsti dall'avviso .

Nel caso di contestazioni si conviene che l'entità degli eventuali risarcimenti non potranno eccedere il valore economico dell'importo dell'offerta salvo l'eventuale diritto a risarcimenti per danni accertati.

Art. 3 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLO SPONSOR E DELLO SPONSEE

Lo sponsor si impegna a versare la somma di EUROpiù Iva sul conto corrente n.nel momento della sottoscrizione del presente contratto previa fatturazione della ASL ROMA G .

La Asl Roma g , si impegna a dettagliare e far vedere alla società o più società titolari della sponsorizzazione tutto il materiale realizzato nel quale sarà inserito

" EVENTO DI COMUNICAZIONE ESTERNA 2011"

"La G...per i Giovani"



il logo o i loghi , che verrà distribuito durante la manifestazione , solo prima di mandare in stampa o in lavorazione il prodotto .

E' vietata la cessione, anche parziale del contratto.

La cessione si configura anche nel caso in cui lo sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 4 – CLAUSOLE DI TUTELA

Nel caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali il Responsabile del Procedimento inoltrerà formale contestazione allo sponsor .

In ottemperanza agli obblighi contrattuali da effettuarsi entro 30 gg. salvo diversa indicazione motivata con apposita relazione giustificativa.

In caso di inottemperanza delle prescrizioni impartite si procederà nei successivi 30 gg. alla revoca del contratto salvo il diritto di risarcimento di danni prodotti.

La Asl Roma g potrà richiedere l'ottemperanza immediata – e nel caso di inadempienza intervenire con provvedimenti sostitutivi – nei casi di tutela della pubblica incolumità o dell'immagine pubblica della Asl Roma g .

Art. 5 ONERE DELLE SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico della ASL ROMA G .

La Asl Roma g provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al /agli sponsor.

“ EVENTO DI COMUNICAZIONE ESTERNA 2011”

“La G....per i Giovani”



Art. 6 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia inerente il o derivante dal presente Contratto o dalla sua esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Tivoli.

Art.7 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI:

Salvo ove espressamente previsto in senso difforme, le Parti convengono e concordano l'utilizzo della posta elettronica per l'effettuazione delle comunicazioni richieste o da effettuarsi .

TIVOLI li

Per la Asl Roma g

* EVENTO DI COMUNICAZIONE ESTERNA 2011 *

La G...per i Giovani

Contratto di sponsorizzazione

